

REGOLAMENTO (CEE) N. 1374/92 DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1079/77, per quanto concerne il prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1079/77 (4) ha istituito un prelievo di corresponsabilità applicabile sino alla fine della campagna lattiera 1991/1992 e gravante, in linea di massima, sull'insieme dei quantitativi di latte consegnati alle latterie e su talune vendite di prodotti lattiero-caseari alla fattoria;

considerando che tale prelievo è destinato a migliorare l'equilibrio del mercato lattiero creando una connessione più diretta tra la produzione e le possibilità di smaltimento dei prodotti lattiero-caseari, tenuto conto dei cospicui interessi pubblici in gioco; che, dai dati e dalle previsioni attualmente disponibili, risulta che questi obiettivi non possono probabilmente essere conseguiti prima della fine del periodo previsto; che è pertanto necessario prorogare il regolamento citato per la campagna lattiera 1992/1993.

considerando che l'andamento del mercato rende opportuno mantenere il tasso del prelievo, per la campagna lattiera 1992/1993, all'1,5% del prezzo indicativo del latte,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1992.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n° 1079/77 è modificato come segue:

1) All'articolo 1:

a) al paragrafo 1, i termini «e 1991/1992» sono sostituiti da «1991/1992 e 1992/1993».

b) il testo del paragrafo 4, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«4. I produttori con un quantitativo di riferimento individuale inferiore o uguale a 60 000 kg nel periodo di applicazione del regime di prelievo supplementare considerato beneficiano di una riduzione di 0,5 punti del prelievo ottenuto in applicazione dell'articolo 2.»

2) All'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

«14. Per quanto riguarda la campagna lattiera 1992/1993, il prelievo è fissato a 1,5% del prezzo indicativo del latte.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1992/1993.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 47.

(2) *Parere reso il 14 maggio 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).*(3) *Parere reso il 29 aprile 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).*

(4) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1632/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 23).